



COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA, RECUPERO EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.), DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.), DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA', DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP).

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 2 - PRESTAZIONI

Art. 3 - DURATA

Art. 4 - SUBAPPALTO

Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Art. 6 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI

Art. 7 - ACCERTAMENTO IMPOSTA EVASA

Art.8 - EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO

Art.9 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Art. 10 -RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 11 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Art. 12 - ATTI E PROVVEDIMENTI PRODOTTI

Art.13 - CAUZIONI

Art. 14 - OBBLIGO DEL SEGRETO

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 16- OBBLIGHI DELL'ENTE

Art. 17 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Art. 18 - DOMICILIO DELLA DITTA AFFIDATARIA

Art. 19 - RISPETTO DELLE NORMATIVE

Art. 20 - PENALITA' E RECESSO

Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 22 - ESECUZIONE IN DANNO

ART 23- ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Art. 24 - AUTORIZZAZIONE E PERMESSI

Art. 25 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Art. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Art. 27- SPESE CONTRATTUALI

Art. 28 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 29 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Art. 30 – BASE DI GARA

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina le attività relative al servizio di aggiornamento della Anagrafe Tributaria e recupero dell'evasione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.), dell'Imposta Comunale di Pubblicità (I.C.P.) e del Canone Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) per le annualità non prescritte. La gara sarà espletata mediante procedura aperta con aggiudicazione alla Ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al tasso di remunerazione dell'attività posto a base di gara (di cui al successivo articolo 30), ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione ad un insieme coordinato di attività, come meglio specificate al successivo articolo 2, finalizzate alla bonifica delle relative banche dati, all'accertamento di fattispecie di evasione parziale e/o totale, di altre irregolarità, nonché alla verifica ed al controllo dei cespiti di tassazione in riferimento alle unità immobiliari e aree fabbricabili presenti nel territorio del Comune di Scicli, compresa l'azione di recupero coattivo.

La ditta aggiudicataria disporrà tutte le attività ritenute necessarie allo scopo, secondo una propria proposta progettuale ed un proprio modello organizzativo, nel rispetto delle disposizioni normative previste per ogni singolo tributo e delle disposizioni regolamentari del Comune.

La proposta progettuale, in aderenza ai principi dello Statuto del contribuente, non potrà tuttavia consistere in una rilevazione massiva, mediante accessi diretti, di tutti gli immobili da rilevare e sottoporre a verifica.

Il servizio comprende tutte le fasi necessarie ad un corretto e pieno recupero del tributo, imposta e/o canone evaso, così come descritte negli articoli seguenti, a partire dalla rilevazione della materia imponibile e fino alla predisposizione degli atti per la riscossione, anche coattiva, delle somme accertate, ivi compresa l'assistenza in sede di contenzioso tributario.

I versamenti derivanti dalla attività di qui al presente affidamento devono affluire esclusivamente su appositi conti correnti postali, intestati all'Ente.

Art. 2 - PRESTAZIONI

L'aggiudicatario dovrà provvedere ad integrare le banche dati dei software gestionali in uso nel Sistema Informatico Centrale dell'Ente, relativamente ai tributi TARSU, ICI, IMPOSTA DI PUBBLICITA' ed al COSAP, con le informazioni provenienti dalle rilevazioni effettuate sul territorio comunale (nuovi accertamenti e variazioni intervenute). I dati raccolti dovranno essere riversati nelle banche dati dei software gestionali in uso, al termine delle operazioni di rilevazione sul territorio e prima della firma del verbale di collaudo.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà raccordarsi con le software house produttrici dei gestionali, rimanendo a suo completo carico tutti gli oneri per l'esecuzione di tale attività (adeguamento dei tracciati, realizzazione di software di interfaccia o altro).

Oltre ai dati riversati nelle banche dati dei software in uso, dovrà essere consegnata copia cartacea di tutte le lavorazioni effettuate.

Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto scrupoloso delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nel disciplinare di gara, delle leggi vigenti in materia e delle norme regolamentari comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dell'attività accertativa. Tale gestione dovrà, inoltre, essere improntata a criteri di correttezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti, con il costante intento di minimizzare il disagio derivante dall'impatto creato dall'attività accertativa sulla cittadinanza, senza ledere l'immagine e gli interessi dell'Ente.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali fatti pregiudizievoli che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio.

L'Ente si riserva di effettuare verifiche e controlli a campione sull'operato della ditta.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di recupero dell'evasione **I.C.I.**, l'azienda aggiudicataria dovrà provvedere:

- a. all'analisi di tutte le posizioni risultanti in archivio a cui potrà concorrere il confronto risultante dai dati forniti, oltre che dall'Ente stesso, anche dall'Agenzia dell'Entrate, dell'Agenzia del Territorio e da altre fonti di informazioni disponibili;
- b. alla verifica di tutte le comunicazioni pervenute e di qualunque altro atto o certificazione inerente l'imposta;
- c. all'accertamento delle abitazioni principali e pertinenze esenti ai sensi del D.L. N° 93/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n° 126 e delle abitazioni assimilate alle abitazioni principale;
- d. al caricamento e alla gestione delle dichiarazioni di successione trasmesse, ai sensi della legge n. 383/2001, sia anteriormente sia durante il periodo di espletamento dell'attività oggetto dell'appalto dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, nonché alla loro elaborazione e conversione in comunicazioni ai fini dell'accertamento e del recupero dei relativi tributi;
- e. al riscontro con gli archivi catastali ai fini dell'individuazione degli evasori totali e della verifica sulla correttezza delle dichiarazioni riguardanti sia gli immobili con valore catastale già assegnato sia gli immobili ancora privi di rappresentazione o di valore catastale, ivi compresi i fabbricati ex rurali;
- f. alla gestione e verifica delle eventuali autodenunce / autocertificazioni attestanti stati e/o fatti per tutte le annualità non ancora prescritte, presentate dai contribuenti sia anteriormente sia durante il periodo di espletamento dell'attività oggetto dell'appalto;
- g. all'interpolazione, bonifica e/o integrazione dei dati di cui ai punti precedenti, anche mediante invio di questionari con eventuale convocazione del contribuente, verifiche su banche dati interne ed esterne al Comune, ulteriori – ove necessario – approfondimenti e riscontri catastali, controlli sul territorio, e quant'altro necessario per il raggiungimento della certezza dei dati;
- h. all'individuazione di anomalie di diverso tipo nelle posizioni contributive, derivanti dall'attività complessiva di verifica di cui ai punti precedenti;
- i. alla elaborazione e stampa degli avvisi di accertamento o liquidazione che dovranno essere emessi avendo particolare attenzione ad evitare che i singoli contribuenti siano interessati da atti reiterati, determinati da errori materiali imputabili alla lavorazione da parte della Società affidataria (esempio: duplicazione di atti per la stessa annualità di imposta; invio di atti per omonimia dovuti all'improprio utilizzo dei dati anagrafici etc.);
- j. alla gestione delle procedure e degli atti di annullamento e/o rettifica degli accertamenti emessi rivelatisi errati in tutto e/o in parte a seguito delle dovute verifiche d'ufficio e/o su impulso di parte;
- k. alla elaborazione dello schema di controdeduzioni per la costituzione in giudizio del Comune per ogni contenzioso relativo all'attività oggetto del presente incarico;
- l. a procedere al recupero coattivo delle partite non riscosse ivi compresa l'attivazione delle procedure esecutive così come previste dalla normativa vigente;
- m. l'affidataria dovrà provvedere infine all'espletamento di tutte le attività aggiuntive e le proposte di miglioramento di cui al progetto tecnico costituenti oggetto di valutazione dell'Ente ai fini della procedura di aggiudicazione, secondo le modalità stabilite dall'Ente.

Per quanto riguarda l'attività di recupero evasione **Ta.R.S.U.** l'azienda aggiudicataria dovrà provvedere:

- a. all'analisi di tutte le posizioni risultanti in archivio;
- b. all'aggiornamento e bonifica della banca dati Ta.R.S.U. e verifica delle superfici iscritte a ruolo, dando applicazione al comma 340 dell'art. 1 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) relativamente agli immobili che non sono già stati oggetto di tale controllo;
- c. alla elaborazione e stampa dei provvedimenti di accertamento relativi al recupero dell'elusione e dell'evasione Ta.R.S.U. come previsto dall'art.1 comma 340 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005);
- f. alla elaborazione e stampa degli avvisi di accertamento o liquidazione che dovranno essere emessi avendo particolare attenzione ad evitare che i singoli contribuenti siano interessati da atti reiterati,

determinati da errori materiali imputabili alla lavorazione da parte della Società affidataria (esempio: duplicazione di atti per la stessa annualità di imposta; invio di atti per omonimia dovuti all'improprio utilizzo dei dati anagrafici etc.);

g. alla elaborazione dello schema di controdeduzioni per la costituzione in giudizio del Comune per ogni contenzioso relativo all'attività oggetto del presente incarico;

h. a procedere al recupero coattivo delle partite non riscosse, ivi compresa l'attivazione delle procedure esecutive così come previste dalla normativa vigente;

i. alla predisposizione, qualora l'Ente lo richieda, degli atti, dei documenti e delle procedure informatiche necessarie per il passaggio da Tassa a Tariffa;

j. l'affidataria dovrà provvedere infine all'espletamento di tutte le attività aggiuntive e le proposte di miglioramento di cui al progetto tecnico costituenti oggetto di valutazione dell'Ente ai fini della procedura di aggiudicazione, secondo le modalità stabilite dall'Ente.

Per quanto riguarda l'attività di recupero evasione dell'**Imposta Comunale sulla Pubblicità** la ditta aggiudicataria dovrà provvedere:

a. all'analisi di tutte le posizioni presenti in archivio;

b. alla rilevazione capillare su tutto il territorio comunale delle fattispecie tassabili ai fini dell'Imposta di Pubblicità;

c. all'aggiornamento e bonifica della banca dati esistente e alla verifica delle posizioni attive;

d. alla elaborazione e stampa degli avvisi di accertamento o liquidazione che dovranno essere emessi avendo particolare attenzione ad evitare che i singoli contribuenti siano interessati da atti reiterati, determinati da errori materiali imputabili alla lavorazione da parte della Società affidataria (esempio: duplicazione di atti per la stessa annualità di imposta; invio di atti per omonimia dovuti all'improprio utilizzo dei dati anagrafici etc.);

e. a procedere al recupero coattivo delle partite non riscosse, ivi compresa l'attivazione delle procedure esecutive così come previste dalla normativa vigente;

f. alla elaborazione dello schema di controdeduzioni per la costituzione in giudizio del Comune per ogni contenzioso relativo all'attività oggetto del presente incarico.

Per quanto attiene l'attività di recupero evasione del **COSAP**, la società aggiudicataria dovrà provvedere:

a. all'analisi di tutte le posizioni presenti in archivio,

b. alla rilevazione capillare su tutto il territorio comunale delle fattispecie tassabili ai fini del Canone Occupazione Suolo Pubblico,

c. all'aggiornamento e bonifica della banca dati esistente ed alla verifica delle posizioni attive;

d. alla elaborazione e stampa degli avvisi di accertamento o liquidazione che dovranno essere emessi avendo particolare attenzione ad evitare che i singoli contribuenti siano interessati da atti reiterati, determinati da errori materiali imputabili alla lavorazione da parte della Società affidataria (esempio: duplicazione di atti per la stessa annualità di imposta; invio di atti per omonimia dovuti all'improprio utilizzo dei dati anagrafici etc.);

e. a procedere al recupero coattivo delle partite non riscosse, ivi compresa l'attivazione delle procedure esecutive così come previste dalla normativa vigente;

f. alla elaborazione dello schema di controdeduzioni per la costituzione in giudizio del Comune relativamente al contenzioso derivante dall'attività oggetto del presente incarico.

È incluso nel presente affidamento l'attivazione e la gestione di uno sportello del contribuente per tutte le attività comprese nello stesso.

Qualora dovessero intervenire novità normative inerenti le materie comprese nel presente appalto, la ditta affidataria si obbliga a predisporre ogni atto e/o provvedimento necessario ai fini dell'ottemperanza a quanto prescritto e ad adeguare, conseguentemente, le proprie procedure ed attività.

Art. 3 - DURATA

La durata del presente appalto viene stabilita in mesi 30 dalla data di stipula del contratto, fermo restando che per gli avvisi di accertamento le cui somme sono riscosse successivamente alla scadenza del contratto si provvederà ugualmente al pagamento del compenso dovuto, sempre dietro presentazione di regolare fattura.

4 - SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto di subappaltare a terzi, in tutto o in parte, le attività oggetto del presente affidamento.

Del pari è fatto divieto di cedere a terzi, in tutto in parte, il contratto o i diritti dallo stesso derivanti.

Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

FASE A:

La fase A consisterà nella formazione di una banca dati elaborata sulla base dei cespiti TARSU o futura tariffa, dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), del censimento degli edifici rurali, delle aree edificabili, degli impianti pubblicitari, delle occupazioni su suolo pubblico, tenendo conto delle informazioni già presenti negli archivi in uso presso il Settore.

L'archivio informatico generale del territorio sarà formato mediante il censimento effettuato capillarmente e fisicamente, di ogni singola unità immobiliare a qualsiasi uso adibita (civili abitazioni, pertinenze e dipendenze di queste, sedi di attività produttive e relative pertinenze, professionali, commerciali, artigianali, aree edificabili ecc.), accatastata e non.

Dovranno essere rilevati per ogni singola unità immobiliare :

- a) l'ubicazione, (indirizzo, numero civico, interno o sub ecc..) e i riferimenti catastali;
- b) i riferimenti inerenti le tipologie di applicazione ICI, (abitazioni, negozi, depositi, terreni agricoli, aree fabbricabili, ambito del PRG etc.);
- c) le superfici, con distinzione di quelle interne ed esterne (balconi e terrazzi);
- d) le condizioni di ruralità, annessi agricoli, pertinenze;
- e) la destinazione d'uso del locale;
- f) l'indicazione dell'occupante e l'attività eventualmente esercitata;
- g) il proprietario, gli affittuari, gli usufruttuari attuali e precedenti, i residenti;
- h) i vincoli storici, urbanistici ecc...;
- i) l'esistenza di passi carrabili o altre forme di occupazione di suolo pubblico;
- j) le informazioni rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi.

Di ciascun immobile dovranno essere riportate, nella banca dati, tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'ICI, della Tassa Rifiuti, secondo le norme attualmente in vigore ed in particolare dovrà essere rilevata l'intestazione del conduttore e/o del proprietario aggiornata alla data della rilevazione, la consistenza, sia in termini di vani catastali che di ripartizione interna dei singoli locali, la destinazione d'uso, la superficie di ogni singolo vano e la superficie totale dell'unità immobiliare, l'esistenza di eventuali passi carrabili e la loro dimensione, l'indicazione del numero delle persone conviventi per abitazione ad uso residenza, l'indicazione del titolo di proprietà o altro uso dell'immobile.

Dovranno essere censiti gli alloggi non occupati, la loro superficie ed ogni altro elemento utile rilevabile e posta in essere un'attenta verifica di qualificazione identificativa.

L'Ente metterà a disposizione gli archivi cartacei e informatici disponibili presso il settore tecnico, l'anagrafe ed il settore tributi, da cui potranno essere desunte le informazioni necessarie per le rilevazioni.

Nel caso in cui tali informazioni dovessero risultare insufficienti, la ditta affidataria richiederà al proprietario le planimetrie e quant'altro necessario.

Se anche la documentazione fornita dal proprietario dovesse risultare insufficiente, la ditta affidataria

procederà alla rilevazione diretta in loco.

La ditta dovrà successivamente procedere alla verifica dei dati rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi emersi nelle precedenti fasi relativamente agli immobili privi di identificativi catastali e dovrà effettuare le opportune comunicazioni all'Agenzia del Territorio ai fini dell'attribuzione della rendita catastale.

FASE B:

La fase B riguarda la formalizzazione, ai fini tributari, dei dati rilevati durante il censimento delle unità immobiliari e delle fattispecie imponibile, il recupero dell'evasione tributaria, attraverso l'emissione degli avvisi di liquidazione e/o di accertamento I.C.I., T.A.R.S.U., I.C.P. ed il recupero del Canone Occupazione Suolo Pubblico.

Le attività di verifica e recupero dell'evasione tributaria di cui sopra dovranno essere riferite alle annualità in scadenza secondi i termini di legge. A tal fine saranno raffrontati i dati raccolti e quelli già esistenti presso il Settore Tributi dell'Ente per la definizione delle basi imponibili ICI, TARSU, ICP e COSAP e per l'identificazione dei contribuenti evasori totali e/o parziali e predisposti gli avvisi di liquidazione/accertamento per tutte le annualità previste ex lege, relativi ai contribuenti risultati in difetto.

Gli avvisi di liquidazione ed accertamento dovranno essere preventivamente sottoposti, con congrua tempistica, all'approvazione del Funzionario Responsabile dei Tributi, che avrà il compito di controllarne la correttezza e di provvedere alla notifica ai contribuenti.

FASE C:

La fase C riguarda la gestione dell'attività di riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate dai contribuenti a seguito della regolare notifica degli avvisi di liquidazione e/o accertamento, compresa l'attivazione delle eventuali procedure esecutive mobiliari ed immobiliari.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto scrupoloso della normativa vigente e dei termini di prescrizione delle diverse entrate.

La ditta dovrà altresì:

- controllare e rendicontare i versamenti effettuati;
- predisporre il front-office con il proprio personale presso la sede dell'Ente per le informazioni e la definizione delle pratiche, di eventuali richieste e/o chiarimenti da parte dei cittadini inerenti le verifiche effettuate, (i giorni di ricevimento e gli orari di apertura di tale ufficio dovranno essere concordati con il Funzionario Responsabile);
- garantire l'assistenza legale contro i ricorsi presentati dagli utenti nei vari ordini di contenzioso.

Art. 6 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI

Tutti i dati raccolti in forma cartacea nell'ambito delle attività di cui al precedente articolo 2 devono essere ordinati in modo da permettere una facile consultazione degli stessi.

I dati delle fattispecie imponibili oggetto di avviso di accertamento e/o liquidazione devono essere trasferiti a cura della ditta aggiudicataria nella banca dati ICI, TARSU, ICP e COSAP, la quale dovrà essere aggiornata negli oggetti d'imposta, sia per effetto delle nuove fattispecie da assoggettare a tassazione, sia, nel caso della TARSU, per effetto della correzione della superficie degli immobili già presenti nella banca dati.

Art. 7 - ACCERTAMENTO IMPOSTA EVASA

La ditta concessionaria, terminata la fase di rilevazione di tutti gli immobili e/o fattispecie da assoggettare a tassazione, provvede all'accertamento dell'imposta evasa, mediante controllo incrociato tra gli immobili e / fattispecie iscritte a ruolo dal Comune per la riscossione della TARSU, dell'ICI, dell'ICP e del COSAP e le risultanze delle fattispecie imponibili censite.

Anche nello svolgimento di detta fase la ditta potrà utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla normativa (questionari, inviti ad esibire documenti, ecc.), ritenuti opportuni per una maggiore efficacia dell'azione accertativa.

Art.8 - EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO

Compete alla ditta aggiudicataria l'emissione degli avvisi di liquidazione/accertamento per i contribuenti che in seguito alle verifiche effettuate risultino non in regola nei confronti dell'Ente.

Gli avvisi devono essere predisposti dalla ditta e devono recare l'intestazione -Comune di Scicli - Settore Tributi. - . Essi devono essere emessi per tutte le annualità non prescritte alla formazione dell'atto.

Tutti gli avvisi emessi devono essere trasmessi al responsabile del Settore Tributi per la sottoscrizione e la successiva notifica degli stessi, effettuata direttamente dal Comune.

La trasmissione dovrà avvenire in tempi tali da rendere agevole l'attività di notifica e, comunque, non oltre il 30° giorno antecedente alle scadenze previste da leggi o regolamenti in materia.

In ossequio alle indicazioni dello statuto del contribuente, gli avvisi devono essere adeguatamente motivati e agli stessi devono essere allegati eventuali documenti utilizzati nell'accertamento e di cui il contribuente non sia già a conoscenza. Negli stessi inoltre devono essere ben indicate le modalità per presentare opposizione a quanto richiesto.

Tutte le attività di rilevazione ed accertamento dell'imposta evasa devono essere effettuate nel rispetto di ogni disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia.

La ditta è tenuta inoltre all'osservanza del Regolamento comunale sulle entrate tributarie.

Lo svolgimento delle attività in affidamento deve avvenire ricercando sempre la collaborazione dei contribuenti ed arrecando ad essi il minor disagio possibile.

Le attività svolte – se ritenuto necessario - devono essere adeguatamente pubblicizzate, secondo forme concordate con il funzionario Responsabile del Settore Tributi. Del pari devono essere concordate le modalità con cui effettuare le diverse azioni che hanno come controparte diretta i contribuenti.

Art.9 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO.

In caso di richieste di annullamento totale o parziale degli avvisi notificati, compete alla ditta l'effettuazione della istruttoria, compresi eventuali sopralluoghi se necessari e la predisposizione dei provvedimenti di annullamento o di rettifica degli atti ovvero di rigetto delle istanze, da trasmettere al Funzionario Responsabile del Settore Tributi per la sottoscrizione e notifica

In caso di ricorso innanzi le Commissioni Tributarie e/o Giudice di Pace, spetta alla ditta predisporre le memorie difensive per la difesa giurisdizionale del Comune, nonché fornire i supporti richiesti dal Funzionario Responsabile del Tributo durante lo svolgimento del procedimento, per tutti gli ordini di giudizio.

Per la predetta attività non compete alla ditta alcun compenso aggiuntivo.

In caso di soccombenza del Comune in giudizio, le spese legali liquidate dai giudici sono a carico della ditta aggiudicataria del servizio.

Art. 10 -RISCOSSIONE COATTIVA

La ditta aggiudicataria, tramite i propri funzionari responsabili per la riscossione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa dovrà svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei migliori risultati, compreso l'avvio di qualsivoglia attività coattiva, il tutto previa intesa con il Responsabile del Settore Tributi.

Sono poste a carico del contribuente escusso, da parte del concessionario, le spese di notifica, di esecuzione, e tutte le somme eventualmente dovute ed imposte (di bollo, di registro), diritti e per il contributo unico sulle spese di giustizia di cui al T.U. approvato con D.P.R. 115/2002, ove dovuto. Nell'eventualità di persistenza di situazioni che rendono assolutamente impossibili la riscossione del credito quale a titolo esemplificativo: insussistenza di attività, irreperibilità assoluta di persone o di beni mobili e

immobili, precedenti esecuzioni, esistenza di beni impignorabili (art. 514 e segg. C.p.c.), il concessionario trasmette al Comune nel termine di tre mesi dall'ultimo atto compiuto, anche se cade in un tempo successivo alla scadenza della concessione, una certificazione dell'impossibilità stessa e la documentazione degli atti compiuti.

Il concessionario dovrà attivarsi presso le sedi istituzionali preposte al fine di ottenere l'accesso a tutte le informazioni ad esso utili e necessarie al fine dell'esecuzione dell'incarico.

In tutte le fasi indicate nel presente articolo ed in tutto il capitolato, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di interagire con l'Ente al fine del pronto ed efficace svolgimento del servizio.

Art. 11 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.

La ditta aggiudicataria dovrà:

- rapportarsi con il Funzionario Responsabile del Settore Tributi per l'esecuzione di ulteriori adempimenti, che si rendessero necessari in esecuzione di nuove normative;
- adottare modelli e comportamenti approvati dal Funzionario Responsabile;
- emettere con priorità gli avvisi relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.

La ditta affidataria dovrà provvedere a dotarsi dei supporti necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, fermo restando il riversamento e la bonifica dei dati negli archivi informatici dell'Ente.

La ditta affidataria è responsabile per gli eventuali danni a persone e cose derivanti dall'attività degli operatori.

La ditta è altresì tenuta all'applicazione delle norme contenute nelle leggi in materia e nei contratti collettivi di lavoro di categoria relativamente al rapporto di lavoro con i propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori. Essa provvede, inoltre, a proprie spese, all'adempimento degli oneri previdenziali, contributivi e assicurativi previsti dalla legge in favore dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra la ditta e i propri dipendenti e/o collaboratori. Il mancato versamento dei contributi e competenze costituisce grave inadempienza contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Tutti i dipendenti della ditta incaricati per lo svolgimento delle attività di accertamento devono essere muniti di tesserino di riconoscimento vistato dal Comune.

La ditta ha l'obbligo di organizzare il servizio con il personale e con i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività di accertamento nei tempi previsti dal presente affidamento.

La ditta deve istituire un ufficio, la cui ubicazione dovrà essere concordata con il Funzionario Responsabile del Settore Tributi, che funga da sportello per la ricezione dei contribuenti interessati dall'attività di accertamento. Gli orari di apertura dello sportello devono essere concordati con il Funzionario Responsabile del Settore Tributi ed esposti al pubblico. Lo sportello deve essere presieduto da personale qualificato, in grado di fornire ai contribuenti tutti i chiarimenti necessari sull'accertamento in corso, sulle informazioni richieste, sulla normativa applicabile, sugli strumenti di tutela del contribuente.

Il numero di unità da adibire allo sportello non viene predeterminato, ma rientra nell'autonomia organizzativa della ditta, che può variarlo secondo l'andamento del flusso dei contribuenti.

In ogni caso lo sportello, durante l'orario di apertura, deve essere presidiato da un dipendente qualificato. L'inosservanza a tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ipso iure.

La ditta è direttamente responsabile per qualsiasi danno a persone o cose comunque causati nello svolgimento del servizio, anche dal proprio personale dipendente, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi di sorta.

Il Comune effettua vigilanza per verificare il rispetto, nel corso di svolgimento dell'attività, delle disposizioni contenute nel presente capitolato. A tal fine la ditta, in qualsiasi momento, deve consentire l'accesso a personale autorizzato dal Comune allo sportello e alla visione di atti e documentazione prodotti nel corso dell'attività. Deve altresì fornire i dati eventualmente richiesti dal Comune per fini statistici o altre finalità istituzionali dell'ente.

Art. 12 ATTE PROVVEDIMENTI PRODOTTI

Tutti i dati e gli atti prodotti dalla ditta nell'espletamento del servizio sono di proprietà comunale. Pertanto alla data di scadenza del contratto gli stessi devono essere consegnati al Settore Tributi del Comune, ordinati per singolo tributo e contribuente.

Le copie cartacee degli avvisi di accertamento dell'imposta evasa, debitamente notificati, devono essere consegnati con modalità da consentire una facile archiviazione degli stessi.

I risultati dell'attività di accertamento devono essere trasferiti a cura della ditta aggiudicataria nella banca dati ICI, TARSU, ICP e COSAP del Comune, la quale dovrà essere aggiornata con i risultati dei provvedimenti emessi.

Art.13 - CAUZIONI

La ditta aggiudicatrice dovrà versare, prima della stipula del contratto, una cauzione pari a 1/10 del valore del contratto, così come dichiarato ai fini della registrazione.

La cauzione potrà essere prodotta mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, nella quale dovranno essere inserite le condizioni particolari con cui l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente ad effettuare il versamento presso la tesoreria comunale entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c.

Detta cauzione resterà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio appaltato, per responsabilità della ditta affidataria, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio stesso.

La cauzione sarà restituita successivamente alla sottoscrizione del verbale di collaudo.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione legale, qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta affidataria solleva nel più ampio dei modi l'Ente da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta e comunque in connessione con la medesima.

Art. 14 – OBBLIGO DEL SEGRETO

E' fatto obbligo alla ditta affidataria di garantire il più assoluto segreto sui dati e sulle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico. Le risultanze delle attività espletate dovranno servire esclusivamente per le finalità proprie dell'Ente ed è fatto il più rigoroso divieto di qualsiasi uso diretto o indiretto all'esterno della ditta affidataria, da parte di chicchessia, anche per interposta persona.

L'inosservanza di questa norma, in caso di accertata responsabilità, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della ditta affidataria, l'obbligo per la stessa di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi, preavvertendo che l'Ente si riserva ogni e qualsiasi azione risarcitoria al riguardo.

La ditta affidataria solleva nel più ampio dei modi l'Ente da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta e comunque in connessione con la medesima.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 196/03, i dati personali forniti dalla ditta affidataria saranno raccolti presso l'Ente per le finalità di gestione e aggiudicazione del servizio.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa.

Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del servizio, oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, complementare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ente titolare del trattamento.

In virtù del presente incarico la ditta affidataria, diviene responsabile del trattamento dei dati come dalla normativa vigente ed in particolare dovrà:

- a. fornire l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e successive modificazione ed integrazioni;
- b. rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, secondo quanto disposto dall'art. 31 e seguenti del D. Lgs 196/2003 e successive modificazione ed integrazioni;
- c. fornire istruzioni scritte ai propri incaricati del trattamento, in conformità alla legge;
- d. informare prontamente il titolare di tutte le questioni rilevanti ai fini della legge;
- e. predisporre un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al termine dell'incarico.

L'Ente rimarrà soggetto titolare del trattamento.

L'appaltatore si farà, altresì, carico dell'integrità fisica dei dati di proprietà esclusiva dell'ente anche a fronte di calamità o eventi distruttivi di qualsiasi genere.

Art. 16 - OBBLIGHI DELL'ENTE

Fermo quanto previsto nel presente capitolato, il Comune, nel rispetto di quanto consentito dalla normativa vigente, presterà alla ditta affidataria la propria collaborazione per consentire l'avvio e lo svolgimento delle attività di accertamento con la massima efficienza ed efficacia.

L'Ente si impegna a mettere a disposizione idonei ambienti al fine della raccolta, trattazione, consultazione e conservazione delle schede operative.

L'Ente consegnerà alla ditta affidataria, copia dei Regolamenti e delle tariffe comunali, copia di tutte le delibere che comportino delle agevolazioni per il contribuente, nonché l'elenco dei contribuenti già iscritti e quant'altro possa occorrere per il miglior espletamento dell'incarico; consentirà inoltre l'accesso agli archivi tributari comunali durante l'orario d'ufficio.

L'Ente dovrà altresì assicurare la collaborazione dei servizi interessati alla rilevazione, fornire tutte le notizie, provenienti dagli Uffici Tecnici ed Anagrafici, attinenti agli immobili e ai loro occupanti, oltre ai dati e alle informazioni derivanti dalle rilevazioni già effettuate e dalle zone già censite in precedenza.

Le modalità e le tempistiche di accesso e consultazione degli archivi dell'Ente dovranno sempre essere concordate con i responsabili degli Uffici interessati, sentito il Responsabile del Settore Tributi.

L'Ente si impegna a provvedere, entro 30 giorni, alla notifica (nelle forme previste dalla legge) degli avvisi di liquidazione e/o accertamento consegnati dalla ditta affidataria e controllati dal Settore Tributi.

La ditta ha piena autonomia di organizzare l'attività affidata secondo il proprio modello imprenditoriale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Il Comune, relativamente alle fasi dell'attività che coinvolgono direttamente i contribuenti, fornisce direttive e criteri circa le modalità di svolgimento delle stesse, alla cui osservanza la ditta è tenuta.

Il Comune può emanare direttive in merito alla rilevazione degli immobili e alla predisposizione degli atti di accertamento, allo scopo di disporre di atti il cui contenuto sia conforme alle proprie necessità.

Restano di esclusiva competenza del Comune tutti gli atti attribuiti inderogabilmente ad organi dello stesso da disposizioni legislative o regolamentari.

Il Comune si farà, altresì, promotore di tempestive e capillari campagne di sensibilizzazione-informazione alla cittadinanza in merito all'attività di accertamento, allo scopo di instaurare un fattivo rapporto di collaborazione con i contribuenti e ridurre l'insorgenza di controversie.

Art. 17 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo, come risultante in sede di aggiudicazione, remunera l'appaltatore di tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto.

Per lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente capitolato sarà corrisposto alla ditta un compenso sotto forma di aggio percentuale – espresso con arrotondamento al secondo decimale:

- sulle somme riscosse sugli avvisi di accertamento e/o liquidazione emessi, comprensive di sanzioni ed interessi, al netto delle spese di notifica, oltre IVA;
- sulle somme effettivamente incassate sui provvedimenti di riscossione coattiva, comprensive di sanzioni ed interessi, al netto delle spese di notifica, oltre IVA.

La misura degli aggi da corrispondere sarà quella risultante dal verbale di gara.

Il compenso pattuito verrà corrisposto posticipatamente, solo dopo che le somme siano state effettivamente riscosse dall'Ente, previa rendicontazione analitica trimestrale e dietro presentazione di regolari fatture, relative alle somme riscosse fino al momento dell'emissione della fattura e non già precedentemente fatturate.

Non è ammessa la corresponsione di alcun acconto o rimborso spese in aggiunta a quanto previsto nel comma precedente.

La liquidazione dei compensi alla ditta aggiudicataria avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

Il saldo del corrispettivo sarà liquidato alla ditta affidataria entro 60 gg. dalla firma del verbale di collaudo e/o successivamente alla definizione di ogni situazione sospesa.

Per gli avvisi di accertamento oggetto di contenzioso, in attesa di definizione della controversia, non spetterà alla ditta affidataria la corresponsione di alcun compenso.

Art. 18 - DOMICILIO DELLA DITTA AFFIDATARIA

Per tutti gli effetti del presente contratto, la ditta affidataria eleggerà domicilio presso l'Ente.

Le comunicazioni e le notificazioni alla ditta affidataria saranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 19 - RISPETTO DELLE NORMATIVE

Le attività oggetto del servizio verranno espletate nel rispetto delle norme di legge esistenti in materia di Finanza Locale, in conformità alla normativa che disciplina i singoli tributi ed in ossequio ai regolamenti, alle ordinanze ed ai provvedimenti comunali concernenti i vari campi interessati dal servizio.

Per quanto non previsto si richiamano le disposizioni del Codice Civile.

Eventuali norme sopravvenienti che dovessero determinare una modifica dei patti contrattuali, comporteranno l'esigenza di adeguare il negoziato per effetto di quanto sopravvenuto.

Le modifiche e i cambiamenti della normativa fiscale di riferimento, che dovessero intervenire durante lo svolgimento delle operazioni, dovranno essere segnalate dall'Ente alla ditta affidataria con tempestività, per consentire il contemporaneo aggiornamento degli archivi in formazione.

Art. 20 - PENALITÀ E RECESSO

Nel caso di ripetuti e gravi inadempimenti (maggiori di tre), persistenti nonostante le diffide notificate, verrà disposta la revoca dell'affidamento del servizio.

Le penalità verranno applicate dopo una formale richiesta di contro-deduzioni, che dovranno pervenire entro 10 gg. dal ricevimento della contestazione sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Settore Tributi.

Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La decadenza della gestione dei servizi in affidamento è dichiarata nei casi e con le modalità di cui all'art. 13 del D.M. 289/2000.

Il rapporto contrattuale viene risolto di diritto nei seguenti casi:

- sospensione della prestazione per fatto dell'impresa aggiudicataria per una durata superiore a 30 giorni;
- fallimento dell'impresa aggiudicataria o della mandataria in caso di associazione temporanea di imprese;
- mancata costituzione del deposito di garanzia.

Inoltre costituisce causa di risoluzione del contratto:

- la cessione in tutto o in parte dell'appalto o del contratto;
- l'apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta;
- la violazione grave e continuata nel corso di svolgimento del servizio degli obblighi di legge e del presente capitolato;
- il rifiuto della ditta a consentire le verifiche e i controlli di cui all'art. 11 del presente capitolato.

Il contratto può altresì essere risolto per iniziativa unilaterale dell'amministrazione (recesso) nei casi espressamente previsti dalle norme di legge. Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nei casi previsti dai commi precedenti la risoluzione opera di diritto con la semplice comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., che il Comune intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso la risoluzione comporta l'acquisizione da parte dell'Ente della cauzione prestata, a titolo di penale, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni consequenziali.

Art. 22 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempienza dell'appaltatore l'amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto con addebito della differenza a carico dell'appaltatore stesso.

L'affidamento avverrà con le modalità che l'amministrazione riterrà più opportune onde limitare il danno derivante dall'interruzione del servizio o dal ritardo nella sua riattivazione ivi compresa la possibilità di procedere mediante trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'appaltatore inadempiente mediante lettera raccomandata A.R. con l'indicazione delle nuove condizioni contrattuali e dei relativi importi.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse saranno prelevate da eventuali crediti dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 23- ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1375 cod. civile, l'appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Committente tutte le circostanze ed i fatti che, rilevanti nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

L'appaltatore si obbliga inoltre a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da terzi a qualunque titolo in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le disposizioni di natura contrattuale, in quanto idonee a disciplinare i rapporti tra appaltatore ed Amministrazione committente, comunque contenute nei documenti di gara, ivi comprese le offerte presentate dalla ditta, le quali sono da ritenersi integralmente richiamate e trascritte nel presente capitolato.

ART. 24 - AUTORIZZAZIONE E PERMESSI

Restano a carico dell'appaltatore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, collegamenti telematici, nulla escluso, necessari per l'esecuzione del Servizio.

ART. 25 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora nel corso di svolgimento del servizio affidato il Comune ritenesse di richiedere prestazioni aggiuntive non previste nel capitolato, le stesse saranno concordate tra le parti con separato atto, secondo i criteri del presente capitolato.

Art. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la ditta aggiudicataria e il Comune circa l'interpretazione e/o applicazione del presente capitolato, o altrimenti connessa o consequenziale, ad eccezione di quelle che per legge prevedono l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno deferite ad un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Ente.

L'arbitro giudicherà inappellabilmente secondo equità.

Le spese relative all'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante lo svolgimento del servizio non componibile in via bonaria è competente il Foro di Modica.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di stipulazione del contratto, nessuna esclusa, nonché quelle da esso dipendenti o conseguenti, sono a carico della ditta.

In via previsionale e ai fini della registrazione del contratto, le somme su cui applicare l'aggio per la ditta, sono quantificate in euro 95.000,00.

ART. 28 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteria di valutazione del progetto tecnico

	Criteria di valutazione del progetto tecnico	punteggio
	QUALITA' COMPLESSIVA DEL PROGETTO	Max 40 punti
1.1.	Iniziative e progetti per il recupero dell'evasione ed organizzazione delle attività del capitolato d'oneri	Max 10 punti
1.2.	Metodologia ed organizzazione per il recupero coattivo delle somme non riscosse	Max 5 punti
1.3.	Organizzazione del ricevimento dell'utenza	Max 3 punti
1.4.	Modalità di organizzazione del servizio ed attrezzature utilizzate	Max 5 punti
1.5.	Procedure a garanzia del giusto procedimento tributario	Max 3 punti
1.6.	Miglioramento alle prescrizioni minime del capitolato e servizi aggiuntivi offerti con oneri a carico dell'aggiudicataria	Max 7 punti
1.7.	Professionalità impiegate nello svolgimento delle attività	Max 3 punti
1.8.	Assunzioni di personale	Max 4 punti

La valorizzazione del relativo punteggio di gara sarà effettuata assegnando, ad ogni singola proposta, il valore utile nascente dall'applicazione dei sotto elencati criteri:

1° FASE

Valutazione

- punti 0 = proposta insufficiente
- punti 1 = proposta sufficiente
- punti 2 = proposta buona
- punti 3 = proposta ottima

2° FASE

Sarà attribuito il punteggio risultante dall'applicazione delle seguenti formule:

- punto 1.1. - valore attribuito nella 1° fase x 10/3
- punto 1.2. - valore attribuito nella 1° fase x 05/3
- punto 1.3. - valore attribuito nella 1° fase x 03/3
- punto 1.4. - valore attribuito nella 1° fase x 05/3
- punto 1.5. - valore attribuito nella 1° fase x 03/3
- punto 1.6. - valore attribuito nella 1° fase x 07/3
- punto 1.7. - valore attribuito nella 1° fase x 03/3
- punto 1.8. - valore attribuito nella 1° fase x 04/3

Criteri di valutazione delle referenze tecniche

	Criteri di valutazione delle referenze tecniche	punteggio
	QUALITA' COMPLESSIVA DELLE REFERENZE	MAX 25 punti
1.1.	Servizi, certificati dai comuni affidanti, espletati presso altri comuni inerenti il campo dei tributi locali.	Max 20 punti
1.2.	Certificazione di qualità rilasciate da organismi di certificazioni autorizzati	Max 5 punti

La valorizzazione del relativo punteggio di gara sarà effettuata assegnando, ad ogni singola referenza, il valore utile nascente dall'applicazione dei sotto elencati criteri:

1.1.- punti 4 per ogni servizio, analogo a quello del presente affidamento, espletato presso altri comuni, fino ad un massimo di 20 punti

1.2.- punti 1 per ogni certificazione di qualità del processo adottato, fino ad un massimo di 5 punti.

Criteri di valutazione della offerta economica

	Criteri di valutazione della offerta economica	punteggio
	VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	MAX 35 punti

1.1	Valore dell'offerta economica – recupero evasione	Max punti	25
1.2	Valore dell'offerta economica – riscossione cattiva	Max punti	10

Il punteggio da attribuire all'offerta economica (aggio richiesto) per il servizio di recupero evasione è così determinato:

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{aggio più basso (1)}}{\text{aggio richiesto (2)}} \times 25$$

- (1) aggio più basso tra le offerte presentate dalle varie ditte concorrenti
- (2) aggio presentato dalla ditta concorrente in esame

Il punteggio da attribuire all'offerta economica (aggio richiesto) per il servizio di riscossione coattiva è così determinato:

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{aggio più basso (1)}}{\text{aggio richiesto (2)}} \times 10$$

- (1) aggio più basso tra le offerte presentate dalle varie ditte concorrenti
- (2) aggio presentato dalla ditta concorrente in esame

ART. 29 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'aggiudicazione dell'appalto sarà demandata, ai sensi dell'art. 84, D. Lgs. n. 163/2006, ad apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata con determina dirigenziale e costituita dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 30 - BASE DI GARA

Gli aggi percentuali massimi posti a base di gara sono i seguenti:

- **20% (venti per cento)** sulle somme effettivamente incassate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione ICI, TARSU, ICP e COSAP, oltre IVA;
- **9% (nove per cento)** sulle somme effettivamente incassate a seguito di riscossione coattiva, oltre IVA.

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto a quelle poste a base di gara.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto-conseguito il punteggio più elevato dalla somma dei tre fattori valutati (progetto tecnico, referenze tecniche ed offerta economica).